



**COMUNE DI VILLA BASILICA**  
(PROVINCIA DI LUCCA)

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ORIGINALE**

**N° 10 del 27/03/2019**

**OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e (TASI) Tributo servizi indivisibili anno 2019.**

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di Marzo alle ore 21:40, nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito con presidente Il Sindaco Giordano Ballini il Consiglio Comunale.

<b>N.</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenza</b>
1	BALLINI GIORDANO	Presidente del Consiglio	SI
2	ANELLI ELISA	Consigliere	SI
3	AMATA SILVIO	Consigliere	SI
4	AVERSA MAURIZIO	Consigliere	SI
5	BERTILACCHI GIOVANNI	Consigliere	SI
6	CINELLI ALESSANDRO	Consigliere	SI
7	CHIESI MANUEL	Consigliere	SI
8	SERAFINI MARISA	Consigliere	SI
9	ANSALDI MARCO	Consigliere	SI
10	FLOSI GIANLUCA PASQUALE	Consigliere	SI
11	PAGANUCCI BRUNELLA	Consigliere	SI

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

Partecipa Il Segretario Generale Dr. Alberto Cappello

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e (TASI) Tributo servizi indivisibili anno 2019.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**VISTO** l'art. 151 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 che differisce al 31.03.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**RILEVATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria:

- Gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8,A/9 per le quali continua ad applicarsi la normativa del D.L. 201/2011;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle disposizioni vigenti;
- La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizi, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all'attività agricola;

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. "merce" ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 sono assimilati all'abitazione principale, gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purchè gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso;

**VISTE** le modifiche introdotte alla disciplina dell'IMU dalla legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 ed in particolare:

- **comma 10 lett. b** introduce la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9 concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come propria abitazione di residenza sulla base dei requisiti sotto elencati che dovranno essere attestati mediante l'ordinaria dichiarazione IMU:

- Il comodante deve risiedere nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato;
- Il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) e non appartenga alla categoria catastale A/1,A/8,A/9
- Il comodato deve essere registrato.

- **comma 13** il quale stabilisce “ A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001 n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Lo stesso comma 13 dispone , a decorrere dal 2016, l'abrogazione dei criteri per l'esenzione IMU dei terreni ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani disciplinata dall'art. 1 commi da 1 a 9 del Decreto Legge n. 4 del 24.01.2015 convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

- **comma 21** che dispone l'esclusione dalle imposte immobiliari dalle imposte immobiliari dei c.d. macchinari imbullonati prevedendo che: “ A decorrere dal 1° Gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

- **comma 53** il quale integra il contenuto dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 e dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta nella misura del 25%;

**VISTE** le ulteriori disposizioni in materia di Imposta Unica Comunale dalla legge 30.12.2018 n. 145 di cui all'art. 1 comma 1092 che estende la riduzione del 50% della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**CONSIDERATO** che la legge 228/2012 all'art. 1 comma 380 prevede:

- alla lett. f) la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- alla lettera g) la facoltà per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio anno 2019) non ha riproposto la disposizione di cui al comma 26 dell'art. 1 della legge 208/2015 recante la sospensione della efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**CONSIDERATO** che con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1 comma 669 della legge 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli;

**ATTESO** che l'articolo 1 della legge n. 147/2013 stabilisce:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- al comma 675, che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214;
- al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446/97, può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- al comma 682 che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446/97, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti tra l'altro per quello che riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione presuntiva dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	IMPORTO
Illuminazione Pubblica	€ 70.000,00
Manutenzione Strade	€ 5.000,00
Scuole Pubbliche - Riscaldamento	€ 6.000,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 81.000,00</b>

**CONSIDERATO** che la legge di stabilità 2016 (n. 208/2015) all'art. 1 comma 14 sancisce definitivamente l'esclusione della TASI dalle abitazioni principali ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso);

**RICHIAMATA** la propria precedente Delibera C.C n. 9 del 30.04.2016 nella quale venivano stabilite le aliquote applicate nell'anno 2015 per l'Imposta Municipale Propria (IMU) e il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) in particolare le seguenti aliquote per il tributo TASI:

- aliquota del 2,5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011;
- l'azzeramento delle aliquote relative alla TASI per tutte le altre fattispecie.

**CONSIDERATO** che il Regolamento per la disciplina della IUC approvato, rimanda alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 05.09.2014 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.07.2015;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda la TARI verrà adottata apposita deliberazione di consiglio Comunale per l'adozione delle tariffe per l'anno 2019;

**CONSIDERATO** che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ad entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul proprio sito informatico (pubblicazione che sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale), attraverso la procedura di trasmissione telematica disponibile sul portale del federalismo fiscale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**VISTO** l'allegato parere di cui all'art. 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole del revisore dei conti D.ssa Silvia Forti;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 446/1997
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

**DELIBERA**

**DI CONFERMARE** per l'anno 2019, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 7 del D.L. 201/2011 classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 (immobili di lusso)	<b>3,5 per mille</b>
Aliquota per l'abitazione concessa in comodato gratuito regolarmente registrato ai parenti in linea retta di primo grado a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica	<b>9,6 per mille</b>
Aliquota per abitazioni locare con regolare contratto di locazione	<b>10 per mille</b>
Aliquota per abitazioni locare a canone concordato (art. 1 comma 53 legge di stabilità 2016)	<b>10 per mille</b> <b>Con riduzione imposta del 25% ( art. 1 c. 53 legge 28.12.2015 n. 208)</b>
Aliquota per gli altri immobili diversi dalle fattispecie di cui sopra comprese le aree fabbricabili	<b>10,6 per mille</b>
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	<b>10,6 per mille</b>

- **DARE ATTO** che è riservato allo Stato il gettito degli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, per cui al Comune spetta il gettito corrispondente all'aumento dello 0,3 per cento così come previsto dalla legge 228/2012 art. 1 comma 380 lett. f) e g).
- **CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.
- **RIMANDARE** alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi.
- **DI CONFERMARE** per l'anno 2019 le seguenti aliquote e tariffe con efficacia dal 1° gennaio 2019:

**TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze per le residue ipotesi in cui la tassa è dovuta (immobili classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 )	<b>2,5 per mille</b>
---	----------------------

- **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.
- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze nei termini indicati dall'art. 13 c. 15 D.L. 201 del 06.12.2011 convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno.

\*\*\* \*\*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la sopra estesa proposta di Deliberazione;

Visto l'allegato parere di cui all'Art.49 T.U. Decr.leg.vo n.267/2000;

Udito il Sindaco che provvede alla lettura della proposta di deliberazione all'esame della odierna seduta. Svoltasi subito dopo una breve discussione e rinviato alla registrazione audio video della seduta l'integrale parete narrativa ai sensi degli art.37 e 38 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale,



Con voti n.7 favorevoli, nessuno contrario, essendo n.11 i Consiglieri presenti dei quali n.7 votanti e n.4 astenuti (Ansaldi, Flosi, Paganucci. Bertilacchi);

**DELIBERA**

Di approvare la sopra riportata proposta di Deliberazione.

Di seguito, data l'urgenza, con voti n.7 favorevoli, nessuno contrario, essendo n.11 i Consiglieri presenti dei quali n.7 votanti e n.4 astenuti (Ansaldi, Flosi, Paganucci. Bertilacchi);

**DELIBERA**

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art.134, 4° comma T.U. Decr.leg.vo n.267/2000.

Proposta N° 10 del 19/03/2019

**OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e (TASI) Tributo servizi indivisibili anno 2019.**

**PARERE TECNICO - PROPOSTA DI CONSIGLIO**

**AREA: AREA FINANZIARIA**

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di cui in oggetto.

Addì : 19/03/2019

Il Responsabile dell'Area  
Dott.ssa Tiziana Ciattini

---

**PARERE CONTABILE - PROPOSTA DI CONSIGLIO**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione di cui sopra.

Addì : 19/03/2019

Il Responsabile dell'Area Economico -  
Finanziaria  
Dott.ssa Tiziana Ciattini

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Giordano Ballini

Il Segretario Generale  
Dr. Alberto Cappello

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune il \_\_\_\_\_ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Per ufficio segreteria  
Sauro Paganucci

---

**ESECUTIVITA'**

La Presente deliberazione diverrà esecutiva il

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 27/03/2019.

Il Responsabile servizi amministrativi  
Roberta Martinelli

---